

STATUTO DELLA LIBERA ASSOCIAZIONE

ASSOLIDI

costituzione

art. 1

Il 23 luglio 1992 si costituì la " Libera Associazione per il Lido di Tarquinia" (L.A.L.T.), con sede presso la canonica della Parrocchia Maria SS Stella del Mare ubicata in viale dei Tritoni al Lido di Tarquinia in ottemperanza allo Statuto del Comune di Tarquinia (capo II , art . 36). La comunicazione d'avvenuta costituzione presso la casa comunale avvenne il giorno 18/09/2016. La LALT è una associazione di volontariato, apartitica e senza scopi di lucro.

art. 1 bis

La Assemblea dei soci svolta il giorno 28 Luglio 2016, ha deciso la mutazione della denominazione in Libera Associazione "ASSOLIDI", confermando la natura sociale improntata al volontariato, alla apertività ed alla assenza di qualsiasi scopo di lucro.

scopi

art. 2

la ASSOLIDI si propone di :

- a- favorire la aggregazione sociale dei residenti;
- b- studiare ed approfondire questioni riguardanti la costa ed in particolare il Lido e gli altri centri urbanizzati del litorale, e le possibili soluzioni;
- c- farsi portavoce , presso le competenti Autorità ,delle istanze della popolazione ;
- d- farsi carico di ogni altra iniziativa volta direttamente o, indirettamente, a migliorare la organizzazione sociale della comunità;

organi sociali

art. 3

Sono organi della ASSOLIDI. :

- Assemblea ;
- Direttivo ;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Amministratore-Tesoriere;
- Segretario;
- Garanti ;

soci

art. 4

Possono essere soci :

i residenti nel Comune di Tarquinia;
gli operatori commerciali esercenti attività sul litorale tarquiniese;
coloro che frequentano abitualmente il litorale di Tarquinia

art. 4 bis

Il Direttivo, sentito il parere dei Garanti, può nominare soci onorari per particolari meriti svolti a favore della Comunità e della Associazione.

art. 5

Le domande di adesione dovranno essere esaminate dai Garanti, che ne verificheranno la accettabilità redigendo un verbale con i nominativi dei nuovi soci e con la motivazione della eventuale non accettazione in caso di rigetto della istanza di adesione. La qualifica di socio della ASSOLIDI decorre dal momento della accettazione della domanda da parte dei Garanti.

art. 6

La accettazione della domanda è subordinata al possesso dei requisiti statutari; il socio è tenuto a contribuire alle spese sociali;

art. 7

I partecipanti alla Assemblea costitutiva si intendono soci fondatori ai quali, peraltro, non spetta alcun privilegio né alcun tipo di agevolazione;

art. 7bis

I partecipanti alla Assemblea del giorno 28 luglio 2016, assumono la qualifica di soci co-fondatori; agli stessi non spetta alcun privilegio né alcun tipo di agevolazione;

art. 8

Le eventuali dissociazioni dalla ASSOLIDI dovranno essere presentate in forma scritta, anche tramite posta elettronica certificata; i Garanti, nel prenderne atto, aggiornano l'elenco soci e ne danno comunicazione al Presidente;

art. 9

La Assemblea è l'organo deliberativo della ASSOLIDI, è convocata dal Presidente o da un suo delegato almeno quattro volte l'anno, di cui una volta preferibilmente nel mese di Marzo per la elezione degli organi sociali. Può essere convocata su richiesta motivata di almeno 1/4 dei soci.

Compiti della Assemblea sono:

- elezione del Direttivo e dei Garanti;
- approvazione dei bilanci;
- esaminare i problemi inerenti gli scopi della ASSOLIDI;
- indica le linee di azione al Direttivo.

In sede di apertura dei lavori la Assemblea nomina il segretario verbalizzante;

art. 9bis

La Assemblea è ordinariamente riservata ai soli soci di ASSOLIDI, ma il Direttivo ha facoltà di indire assemblee pubbliche su temi particolari aperte alla partecipazione della popolazione e di altri soggetti terzi;

art. 10

Alla Assemblea sono ammessi tutti i soci regolarmente iscritti;

art. 11

La Assemblea dei soci è convocata tramite posta elettronica o posta ordinaria. L'avviso deve precisare : a- l'ordine del giorno dei lavori ; b- data e luogo di svolgimento della riunione.

art. 12

La Assemblea è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci. Sono valide deleghe espresse in forma scritta.

art. 13

In apertura dei lavori la Assemblea elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta composto da un Presidente ed un segretario verbalizzante.

direttivo

art. 14

E' l'organo esecutivo di ASSOLIDI; e' composto da 11 consiglieri e dura in carica un anno.

art. 15

La Assemblea, elegge la Commissione elettorale che sarà composta da tre membri. Il limite orario per la presentazione delle liste è definito prima delle elezioni; le votazioni si svolgono in uno spazio temporale specificatamente dedicato durante lo svolgimento della Assemblea.

art. 15 bis

Sono elettori tutti i soci di ASSOLIDI iscritti al momento della Assemblea.

art. 16

Ciascuna lista può essere costituita da un numero massimo di 11 candidati , le liste devono recare, a lato dei nominativi le firme autografe dei medesimi.

art. 17

Il voto è segreto , l'elettore deve indicare il numero/nome della lista e massimo sei candidati.

art. 17 bis

Nel caso si presentasse soltanto una lista, la Assemblea, a maggioranza, può optare per l'elezione per acclamazione;

art. 18

La lista che avrà conseguito il maggiore numero di voti otterrà sette rappresentanti nel direttivo, le liste minoritarie otterranno quattro rappresentanti ripartiti proporzionalmente.

art. 19

All'interno delle varie liste risulteranno eletti i candidati che avranno raggiunto i maggiori consensi;

art. 20

Al termine delle operazioni di voto , la commissione elettorale , proclamerà i risultati con i nominativi dei componenti il direttivo;

art. 21

Entro 10 giorni dalla elezione, il consigliere che ha ottenuto i maggiori consensi convoca il direttivo che provvederà alla elezione del. Presidente , del Vice Presidente ,del Segretario, dell'Amministratore –Tesoriere;

art. 22

Il direttivo si considera nelle piene facoltà deliberative quando sono presenti contemporaneamente sei consiglieri , le deliberazioni per essere valide debbono essere adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti ;

art. 23

Il direttivo elegge gli organi di ASSOLIDI di sua competenza con votazioni a scrutinio segreto;

art. 24

Il direttivo ,anche su proposta del Presidente, può affidare particolari responsabilità a soci non eletti nel direttivo. Il direttivo può ,inoltre, nominare commissioni di lavoro specifiche per determinati settori di interesse sociale (urbanistica, igiene, commercio, ecc,) che saranno costituite da un numero variabile di soci ; le funzioni di coordinamento saranno di un componente allo scopo individuato e nominato;

presidente

art. 25

Il Presidente ha il compito di :

- a- coordinare il lavoro del direttivo ;
- b- convocare il direttivo e l'Assemblea dei soci;

vice presidente

art. 26

Il vice presidente sostituisce nelle sue funzioni il presidente in caso di assenza;

segretario

art. 27

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute e di conservare i registri, inoltre è incaricato della procedura materiale per le convocazioni delle Assemblee del direttivo e dei garanti;

amministratore-tesoriere

art. 28

L'Amministratore -tesoriere cura la contabilità della associazione ed i relativi registri , rilascia le ricevute delle quote di partecipazione alle spese sociali e verifica le giustificazioni di spesa; inoltre elabora i bilanci di previsione e di consuntivo che dovranno essere comunque adottati dal direttivo prima di essere sottoposti all'esame della Assemblea ;

altri incarichi individuali

art. 29

Nell'ambito dei componenti il direttivo dovranno essere distribuiti incarichi specifici per ogni singolo consigliere interessato (rapporti con le Autorità di P.S., con le autorità amministrative, rapporti con gli organi di informazione con funzione di portavoce, ecc.);

art. 30

Sono eletti dalla Assemblea dei soci in numero di tre.

art. 31

I Garanti devono :

- a- verificare il possesso sei requisiti statutari degli aspiranti soci , verificarne altresì la mancanza e in caso di richiesta di dimissioni dei soci dovranno prenderne atto. Tutti i provvedimenti adottati devono essere trascritti su di un apposito registro . I nominativi dei nuovi soci e l'accoglimento delle eventuali dimissioni dovranno essere trasmessi al segretario del Direttivo;
- b- derimere eventuali controversie tra soci o tra componenti il Direttivo;
- c-decidere la sospensione o la esclusione per i soci inadempienti gli obblighi statutari

esclusione di compensi

art. 32

Non è dovuto alcun compenso per la appartenenza ad ASSOLIDI ed è escluso anche a favore di coloro che ricoprono incarichi statutari e/o di rappresentanza e/o di altro qualsiasi altro genere;

durata cariche sociali

art. 33

Le cariche sociali di ASSOLIDI hanno durata annuale.

finanziamenti

art. 34

I soci dovranno contribuire alle spese di ASSOLIDI la quota di partecipazione annua è fissata in €. 5,00 (cinque); al termine dell'anno sociale verrà redatto un consuntivo con la equa restituzione della minore spesa o con la richiesta di conguaglio che copra l'eventuale maggiore spesa;

art. 35

Potranno essere accettate donazioni a titolo esclusivamente gratuito;

sfiducia del direttivo

art. 36

Un quarto dei soci possono chiedere la sfiducia nei confronti del direttivo ; in questo caso il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea che deciderà in merito;

mezzi di comunicazione

art. 37

ASSOLIDID , per comunicare con l'esterno e con i soci si avvale dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla moderna tecnologia quali siti web, social networks, posta elettronica, messaggeria istantanea oltre che dei tradizionali mezzi postali e telefonici ,ivi compresi gli sms (Short Message Service ovvero servizio messaggi brevi);

art. 38

I soci interessati ad essere inseriti in mailing list, messaggeria istantanea, elenchi telefonici interni devono compilare uno specifico modello con gli estremi anagrafici e l'autorizzazione al trattamento dei dati.

disposizioni finali

art. 39

Il non rispetto delle regole statutarie è motivo di esclusione da ASSOLIDID che comunque dovrà essere preceduta da un periodo di sospensione non inferiore a mesi sei durante i quali il socio non dovrà esercitare i diritti personali previsti dallo statuto;

art. 40

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda al codice civile.